



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Ottobre 2026

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Con il presente regolamento il Fondo Pensione Previambiente dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 1), in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo.

ARTICOLO 2 – FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

3.1. – Ai fini dell'iscrizione a Previambiente di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo **“Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico”**, reperibile nella Sezione “Modulistica” del sito del Fondo Pensione Previambiente www.previambiente.it.

3.2 – L'adesione al Fondo Pensione Previambiente dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo. Nel caso in cui l'adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente può essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.3 – Nel caso di iscrizione di familiare fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale.

3.4 – La posizione del familiare fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria autonomia, distinta da quella del lavoratore, pertanto, anche se il lavoratore di riferimento termina il rapporto di partecipazione al Fondo, ha la facoltà di mantenere la posizione.

3.5 – Ai soggetti fiscalmente a carico, in qualità di aderenti al Fondo Pensione Previambiente, si applicano le previsioni statutarie e le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

4.1 – La frequenza dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dal lavoratore, dal genitore diverso dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - è liberamente stabilita.

Fondo Nazionale Pensione a favore dei Lavoratori del settore dell'Igiene Ambientale e dei settori affini

00192 Roma – Lungotevere Michelangelo, 9 – segreteria@fondopreviambiente.it - fondopreviambiente@pec.it

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 88

L'importo minimo per ogni versamento è di € 100,00. Se i versamenti derivano da somme di proprietà del minore o del soggetto incapace occorre trasmettere al fondo l'autorizzazione del giudice tutelare.

4.2 – Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari/una tantum, operando nella propria area riservata del sito del Fondo Pensione Previambiente www.previambiente.it.

4.3 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare a Previambiente.

4.4 Il fiscalmente a carico perde la propria qualifica di iscritto nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunicherà al fiscalmente a carico che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

5 -. I versamenti devono essere effettuati sul Conto Corrente intestato al Fondo Pensione Previambiente:

Codice IBAN : IT 49 N 03479 01600 000801822400

aperto presso: BNP Paribas Securities Services – Piazza Lino Bo Bardi n. 3 – 20124 Milano (MI)

5.1 Il versamento diretto può essere effettuato:

- da parte del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace ovvero minore emancipato:
 - mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 49 N 03479 01600 000801822400, intestato al Fondo, con la seguente causale CODICE FISCALE FAMILIARE A CARICO + COGNOME E NOME;
 - compilando in modalità telematica il modulo "Versamento una tantum" reperibile nella propria area riservata del sito del Fondo Pensione Previambiente;
- da parte dell'aderente/beneficiario o tutore¹:
 - mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 49 N 03479 01600 000801822400, intestato al Fondo, con la seguente causale CODICE FISCALE FAMILIARE A CARICO + COGNOME E NOME FAMILIARE A CARICO ;
 - compilando in modalità telematica il modulo "Versamento una tantum" reperibile nella propria area riservata del sito del Fondo Pensione Previambiente.

5.2 – In mancanza di compilazione del modulo on line e della copia del bonifico non sarà possibile procedere con l'investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

ARTICOLO 6 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

6.1 – I versamenti effettuati ai sensi del precedente art. 5, comma 1, saranno investiti alla prima valorizzazione utile successiva alla riconciliazione.

Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi del art. 5 comma 1 solo a seguito della compilazione del modulo e della copia del bonifico nonché della ricezione

¹ Ad es. del soggetto di cui si è fiscalmente a carico non aderente al Fondo. Il soggetto versante deve essere identificato mediante trasmissione di copia del documento di identità, codice fiscale e legame di parentela.

dell'esatta compilazione del campo causale di cui all'art. 5 comma 1. L'inesatta compilazione del modulo on line non consentirà al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

6.2 – I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel profilo life cycle indicato nel modulo di cui all'art. 3 comma 1, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata successivamente all'avvenuta adesione a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch") mediante la compilazione on line dell'apposito Modulo per cambio comparto reperibile nella propria area riservata del sito del Fondo Pensione Previambiente.

6.3 – In caso di mancata indicazione della scelta del comparto nel modulo di adesione di cui all'art. 3 comma 1, la contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico sarà investita nel **profilo life cycle**.

ARTICOLO 7 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

7.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, l'aderente potrà continuare ad effettuare versamenti contributivi nell'interesse del soggetto senza poterli portare in deduzione. Inoltre, deve comunicare al Fondo la perdita della qualifica di fiscalmente a carico.

7.2 – E' data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari

7.3 – Per alimentare la propria posizione individuale tramite contribuzione volontaria il soggetto non più fiscalmente a carico dell'Aderente si applica l'art. 4 comma 2. Nel caso si tratti di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal legalerappresentante.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, CAMBIO COMPARTO, RISCATTO

8.1 – In presenza dei requisiti previsti, i familiari fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni, esercitare la facoltà di trasferimento della posizione, variare il comparto di investimento (c.d. switch) secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme legislative e statutarie di Previambiente nonché di quanto previsto dal presente regolamento.

8.2 – In caso di richiesta di anticipazione della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.

8.3 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 comma 2 del Dlgs 252/2005 il soggetto fiscalmente a carico ha la facoltà di chiedere il riscatto della posizione in base alle causali dell'art. 12 dello statuto purché ricopra lo status di aderente/beneficiario lavoratore. Non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti ex art. 14, comma 5, del Dlgs 252/2005 intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico. Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività lavorativa, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio della nuova attività lavorativa.

ARTICOLO 9 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

9.1 – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura riportata nella Scheda Costi (Parte I – Le informazioni chiave per l'aderente – Scheda – I costi) del Fondo reperibile nella Sezione "Documenti" del sito web.

Fondo Nazionale Pensione a favore dei Lavoratori del settore dell'Igiene Ambientale e dei settori affini

00192 Roma – Lungotevere Michelangelo, 9 – segreteria@fondopreviambiente.it - fondopreviambiente@pec.it

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 88

9.2 – Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

9.3 – Dall'ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche – può essere prelevato, qualora previsto nella Scheda Costi (Parte I – Le informazioni chiave per l'aderente – Scheda – I costi), un importo a copertura delle spese amministrative inerenti le relative pratiche.

9.4 – Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione.

ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE FISCALE

Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, dietro espressa richiesta scritta dell'aderente, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento. Tale dichiarazione riguarderà tutti i versamenti contributivi effettuati e riconciliati entro dicembre dell'anno fiscale di competenza.

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO E DA CARICHE ASSOCIATIVE

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo Pensione Previambiente ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione, né possono ricoprire la carica di Delegato all'Assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.